



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AGENZIA SARDA PRO SU TRABALLU
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

ASPAL
SERVIZIO COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI E GOVERNANCE
CENTRO PER L'IMPIEGO DI CAGLIARI

VERBALE DI INCONTRO

Il giorno 14.03.2017 alle ore 11,00 nella sede del Centro per l'impiego in viale Borgo Sant'Elia, si è tenuto un incontro di mediazione, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. a) della Legge Regionale n. 9 del 2016, alla presenza della Referente dell'Ufficio Dott.ssa Gonaria Carta e della verbalizzante Dott. ssa Maria Grazia Mascia.

Sono presenti:

Per il Comune di Cagliari: il Dirigente dell'Assessorato Cultura e Spettacolo il Dott. Alessandro Cossa- Per l'Assessorato Pubblica Istruz. Sport e Politiche giovanili , i funzionari D.ssa Lauretta Loi e Valeria Piras;
Per la COOP. SOC. SVILUPPO ITALIA SERVIZI: l'Avv. Francesca Corda e il direttore tecnico Sig.ra Masciotra Maria Filomena;
Per la COOP. SOC. IL GIARDINO PER TUTTI: il Presidente Sig.ra Silvana Pozzoni e il Sig. Dino Pozzoni Capo-Cantiere;
Per la FP-CGIL: il Segretario generale provinciale Sig. Giorgio Pintus;
Per la FISASCAT-CISL: il Segretario generale provinciale Sig. Giuseppe Atzori e il Sig. Danilo Loi;
Per la LegaCoop: il Sig. Moro Alessandro;

Premesso che:

- l'appalto per il servizio di custodia, pulizia e servizi aggiuntivi presso i musei civici, parchi, giardini e piscine del Comune di Cagliari, affidato alla Soc. Cooperativa Sociale Il Giardino di Tutti scadeva il 28 febbraio 2017;

- per il periodo dal 1 marzo 2017 al 1 marzo 2018, la Cooperativa sociale subentrante Sviluppo Italia Servizi si è aggiudicata tale appalto;

- in data 28 febbraio e 07 marzo 2017 la FP-CGIL, d'intesa con la FISASCAT-CISL, provvedeva altresì, a richiedere a tale Ufficio, un incontro di mediazione, alla presenza anche dell'Amministrazione Comunale, con la Coop. Soc. Sviluppo Italia Servizi, al fine di trovare una soluzione condivisa alle problematiche relative all'assunzione del personale coinvolto nel cambio d'appalto in questione;

- da una verifica effettuata dalle OO.SS. suindicate, risulterebbe da parte della Cooperativa in questione, la mancata applicazione della clausola sociale, prevista dall'art. 37 del CCNL Cooperative sociali nonché l'applicazione di un CCNL difforme da quello di settore;

Tutto ciò premesso:

nell'incontro odierno le Parti, si sono confrontate in merito alle problematiche evidenziate.

La FP- CGIL, ha evidenziato quanto risulta dalla nota allegata al presente verbale che ne costituisce parte integrante.

La FISASCAT-CISL ha condiviso i contenuti della nota della FP-CGIL precisando che l'appalto è stato indetto consentendo la partecipazione esclusiva a cooperative sociali di tipo B e che pertanto l'applicazione di un contratto non conforme a quello della cooperazione sociale ha di fatto creato un dumping contrattuale.

Il contratto applicato dalla Coop. Sociale subentrante risulta svantaggioso in termini sia economici che normativi e non è stato sottoscritto dalle OO.SS. e datoriali maggiormente rappresentative, così come previsto dalla normativa regolante gli appalti e presumibilmente non verrà rinnovato, in quanto le organizzazioni stipulanti si sono impegnate in tal senso con le altre OO.SS. maggiormente rappresentative per confluire in un altro CCNL.

Il Comune di Cagliari ha rivendicato il corretto svolgimento delle procedure relative alle gare d'appalto, nel rispetto di quanto previsto nelle normative vigenti in materia d'appalto e di quanto previsto dalla delibera di giunta comunale n. 18 del 2012.

La Cooperativa Soc. Sviluppo Italia Servizi ha dichiarato di aver individuato il CCNL in conformità ai principi di diritto.

L'ASPAL, dichiara formalmente esperito e concluso, l'incontro odierno, si impegna altresì ad inviare copia del presente verbale alla Direzione Territoriale del Lavoro - Osservatorio della Cooperazione di Cagliari, per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'ASPAL – La Referente del C.P.I. di Cagliari


Dott.ssa Gonaria CARTA

Dott.ssa Maria Grazia MASCIA





07/04




Per la COOP.SOC. SVILUPPO ITALIA SERVIZI




Per la COOP.SOC.IL GIARDINO PER TUTTI




Per il COMUNE DI CAGLIARI



Per la FP-CGIL



Per la LEGA COOP



Per la FISASCAT-CISL



Dichiarazione a verbale della FP CGIL di Cagliari

La Federazione provinciale di Cagliari della FP CGIL, in relazione a quanto discusso in occasione dell'esame congiunto per la mediazione del conflitto sul lavoro ex art. 4 comma 2 lettera a) della legge regionale 9/2016, relativo al cambio di gestione dell'appalto del "Servizio di custodia, vigilanza e servizi aggiuntivi presso i musei civici, parchi, giardini e piscine del Comune di Cagliari", dichiara quanto segue.

La FP CGIL considera irricevibile la pretesa della **cooperativa sociale Sviluppo Italia Servizi**, manifestata con comunicazione datata 24.02.2017e a ribadita nell'ambito di un successivo ed unico incontro, di voler regolare i rapporti di lavoro del personale impiegato nel servizio attraverso l'applicazione del "CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi ausiliari, fiduciari e integrati resi alle imprese pubbliche e private (SAFI)".

Altresì, considera gravissima la pretesa di tale Cooperativa di non considerarsi tenuta alla applicazione della clausola sociale, alla luce della "l'inapplicabilità dell'art. 37 CCNL Cooperative sociali a disciplinare la fase di avvicendamento della Cooperativa Sviluppo Servizi Italia degli appalti in argomento", in ragione della quale pretesa ha applicato ai contratti di lavoro individualmente stabiliti con le lavoratrici ed i lavoratori del servizio l'obbligo illegittimo di un patto di prova della abnorme durata di gg. 45.

La FP CGIL ribadisce che i trattamenti economici, previdenziali e normativi applicabili alle lavoratrici ed ai lavoratori soci/e e dipendenti delle cooperative sociali affidatarie della gestione di servizi pubblici e, pertanto, anche del servizio oggetto di controversia in questa sede non possano essere inferiori a quelli previsti dal CCNL sottoscritto dalle Associazioni datoriali Confcooperative, AGCI e Legacoop e dalle Organizzazioni sindacali FP CGIL, FP CISL, Fisascat CISL e UIL FPL il 16 dicembre 2011 per il triennio 2010-2012 in quanto **Associazioni datoriali ed Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore**.

Ciò in armonia con quanto previsto dalla normativa, dalla giurisprudenza costituzionale e dallo stesso Ministero del lavoro. Il che è suffragato dalla Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, che ha emanato la lettera circolare n. 7068 del 28 aprile 2015, con la quale ha diffuso la sentenza della Corte Costituzionale n. 51/2015 che ha dichiarato legittimo l'articolo 7, comma 4, del Decreto Legge n. 248/2007 (convertito con la legge n. 31/2008) nella parte in cui stabilisce che "fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'art. 3, co.1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentativi a livello nazionale nella categoria".

In pratica, in tema di società cooperative, dopo la Legge n. 142/2001, **al socio lavoratore subordinato spetta la corresponsione di un trattamento economico complessivo (accezione da intendersi concernente la retribuzione base e le altre voci retributive) comunque non inferiore ai minimi previsti**, per prestazioni analoghe, **dalla contrattazione collettiva nazionale del settore** o della categoria affine, **purché comparativamente più rappresentativa**.

Si richiede pertanto l'inapplicabilità dei trattamenti economici e previdenziali di cui al cosiddetto "CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi ausiliari, fiduciari e integrati resi alle imprese pubbliche e private (S.A.F.I.), sottoscritto da: Associazione nazionale Più servizi, Associazione nazionale imprese servizi integrati (ANISI) Associazione nazionale istituti di vigilanza privata - Servizi integrati (ANIVIP - Servizi Integrati), Federsicurezza - Confcommercio Unione italiana lavoratori turismo commercio e servizi (UILTUCS).

A parere della FP CGIL, del rispetto di tale impostazione, che vincola le Cooperative sociali incaricate della gestione di servizi in appalto all'applicazione del CCNL comparativamente più rappresentativo, prima ancora delle OO.SS. e delle Istituzioni regolatrici del mercato del lavoro, in particolare per garantire l'effettiva applicazione delle clausole sociali, deve farsi carico la Pubblica amministrazione, quando agisce con le prerogative della stazione appaltante.

* In effetti, l'art. 50 "Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi" del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recita che: "1. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti possono inserire, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto."

Per tali ragioni, la FP CGIL richiede che sia chiarita l'inapplicabilità del suddetto CCNL SAFI ai rapporti di lavoro intercorrenti nell'ambito del servizio in questione e sia sancita la nullità del patto di prova imposto ai contratti individuali di assunzione delle lavoratrici e dei lavoratori del servizio.

Cagliari, 14 marzo 2017

La Funzione Pubblica CGIL di Cagliari
Il Segretario generale
Giorgio Pintus

* A tale impegno, seppure con diviso nell'ambito del Protocollo sugli appalti recepito dal Comune di Cagliari con delibera 18/2012 del 28.09.2012, l'Amministrazione comunale pare essersi sottratta in questa circostanza, praticando indirizzi operativi del tutto difformi.